

Reddito di cittadinanza: sblocco delle procedure che avevano fermato le istanze dei cittadini stranieri extra UE

Un decreto interministeriale consente di sbloccare l'istruttoria delle numerose richieste del beneficio "stopgate" dall'emendamento leghista al D.L. n. 4/2019

Novità importanti per i **cittadini stranieri extra UE richiedenti il Reddito di Cittadinanza (RdC)**.

La nuova prestazione è un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari ed una misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale istituita con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella legge 26/2019.

L'INPS per interpretare le intenzioni del legislatore nella formulazione dei nuovi requisiti previsti per ottenere il RdC ha emanato nel tempo diversi documenti ufficiali: la circolare [n. 105/2008](#), e i [messaggi n. 12886/2008](#) e [n. 3239/2017](#).

L'applicazione di queste disposizioni ha però creato grosse difficoltà in particolare ai cittadini stranieri extra UE, per via di un emendamento approvato all'art. 2 del D.L. 4/2019, fortemente voluto dalla Lega, che ha introdotto, sia ai fini dell'accertamento del reddito e del patrimonio, sia ai fini della composizione del nucleo familiare, la disposizione secondo la quale il cittadino straniero non comunitario **deve presentare documentazione rilasciata dalla "competente autorità dello Stato estero"** tradotta e legalizzata dall'autorità consolare italiana nel paese di origine.

Questo emendamento ha determinato a partire dal mese di Luglio la sospensione da parte dell'INPS dell'istruttoria della maggior parte delle istanze e presentate da cittadini extracomunitari (circa il 20% del totale dei richiedenti). La disposizione prevedeva l'esonero dal presentare questa certificazione solo per i rifugiati politici, i cittadini degli stati con i quali l'Italia ha sottoscritto convenzioni internazionali che prevedono altre modalità di accertamento e quelli dei paesi "nei quali è oggettivamente impossibile acquisire la certificazione".

Per individuare quest'ultima fattispecie si è dovuto attendere un apposito decreto interministeriale da emanare, dal ministero del Lavoro di concerto con

In questo numero:

Reddito di cittadinanza: emanato un decreto interministeriale che consente di sbloccare le numerose richieste "stopgate" da un emendamento al D.L. n. 4/2019,

INCA: buone prassi dai territori, un'altra sentenza favorevole in materia di part-time verticale,

INPS: termini di presentazione della NASpl per il lavoratore in malattia,

Corte di Cassazione: La Vecchiaia anticipata invalidi 80% sconta l'adeguamento dell'età alla speranza di vita,

INPS: Gestione Separata tutele ampliate per malattia e degenza ospedaliera,

INPS: per i pensionati con "Quota 100" vige l'obbligo di dichiarare tutti i redditi da lavoro percepiti con il modello AP139.

Immigrazione:

*Patenti estere
Conversione di quelle conseguite durante la minore età,*

*SPRAR/SIPROIMI
Presentazione dell'Atlante 2018,*

*Elenco dei paesi di origine sicuri
Nota di approfondimento dell'ASGI.*

Pubblicato nel testo del decreto interministeriale l'elenco degli Stati per i quali è previsto, ai fini dell'ottenimento del beneficio, il rilascio della certificazione attestante la titolarità di patrimonio immobiliare

quello degli Esteri, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL 4/2019.

Il tanto atteso [decreto attuativo](#) è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro, ed **elenca i Paesi di provenienza per i quali è necessario produrre documentazione relativa al patrimonio immobiliare**, che per comodità riportiamo:

- Regno del Bhutan;
- Repubblica di Corea;
- Repubblica di Figi;
- Giappone;
- Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese;
- Islanda;
- Repubblica del Kosovo;
- Repubblica del Kirghizistan;
- Stato del Kuwait;
- Malaysia;
- Nuova Zelanda;
- Qatar;
- Repubblica del Ruanda;
- Repubblica di San Marino;
- Santa Lucia;
- Repubblica di Singapore;
- Confederazione Svizzera;
- Taiwan;
- Regno di Tonga.

Pertanto, **solo i cittadini dei predetti Stati** saranno tenuti, ai fini dell'accoglimento della richiesta del RdC e della Pensione di cittadinanza, **a produrre la certificazione** citata limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero da dichiarare a fini ISEE.

La documentazione dovrà esser *rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, limitatamente all'attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all'estero dichiarato a fini ISEE*

I cittadini degli Stati o territori **non inclusi** nell'elenco, **non** sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per la generalità dei richiedenti.

Ricordiamo che per ottenere il beneficio i cittadini stranieri extra UE dovranno far valere, oltre ai requisiti reddituali e patrimoniali previsti per la generalità dei richiedenti, la **titolarietà del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo**, tali requisiti non sono previsti se il richiedente è familiare di un cittadino italiano o di un Paese UE e se in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

L'INPS con il [messaggio n. 4516 del 03 dicembre](#) ha fornito indicazioni operative alle proprie sedi e ha comunicato che i richiedenti l'RdC, tenuti a presentare la certificazione, riceveranno un sms/e-mail con il quale verranno invitati a produrre la stessa presso le Strutture territoriali dell'Istituto o ad inviarle

via PEC.

INCA: buone prassi dai territori, un'altra sentenza favorevole in materia di part-time verticale

Un'altra sentenza favorevole in materia di **riconoscimento dei periodi contributivi in presenza di part – time verticale ciclico** è stata ottenuta grazie al **lavoro della nostra sede INCA di Cremona**.

Il caso era quello di una dipendente assunta con contratto di lavoro part – time verticale ciclico:

- dal 3 giugno al 31 marzo dell'anno successivo: orario di lavoro di 40 ore settimanali;

- dall'1 aprile al 2 giugno di ogni anno: non svolgimento di attività lavorativa.

Si tratta quindi di una casistica abbastanza frequente ed esemplificativa di questa tipologia contrattuale, in riferimento alla quale **la posizione dell'INPS è che ai fini del riconoscimento dell'anzianità contributiva i periodi di inattività previsti dal contratto di lavoro (in questo caso i due mesi) non vadano inclusi nel computo dell'anzianità contributiva utile al conseguimento del diritto a pensione**, in quanto non lavorati, mentre la nostra posizione è che anche tali periodi debbano essere consolidati validi.

Il tribunale di Cremona ha dato ragione alla nostra assistita, ponendosi nel solco tracciato da ormai sempre più numerose sentenze analoghe ottenute in passato. Il passaggio saliente è il seguente: *“se è vero che il rapporto di lavoro a tempo parziale verticale assicura al lavoratore una stabilità ed una sicurezza retributiva che impediscono di considerare costituzionalmente obbligata una tutela previdenziale integrativa della retribuzione nei periodi di pausa della prestazione (così ancora Corte Cost. n. 121 del 2006, cit.), non è meno vero che ciò è logicamente possibile a condizione di interpretare il cit. D.L. n. 726 del 1984, art. 5, comma 11 (secondo il quale, com'è noto, ai fini della determinazione del trattamento di pensione l'anzianità contributiva "inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale" va calcolata "proporzionalmente all'orario effettivamente svolto")*, nel senso di ritenere che *l'ammontare dei contributi cit. D.L. n. 463 del 1983, determinato ex art. 7, debba essere riproporzionato sull'intero anno cui i contributi si riferiscono: diversamente, il lavoratore impiegato in regime di part-time verticale si troverebbe a fruire di un trattamento deteriore rispetto al suo omologo a tempo pieno, dal momento che i periodi di interruzione della prestazione lavorativa, che pure non gli danno diritto ad alcuna prestazione previdenziale, non gli gioverebbero nemmeno ai fini dell'anzianità contributiva.*

E non v'è dubbio che codesta possibile disparità di trattamento genererebbe sospetti di illegittimità costituzionale ex art. 3 Cost., comma 1”.

segue pg.3

Facciamo notare come l'elemento interessante di questa sentenza è che le motivazioni addotte da parte del giudice sono quasi esclusivamente riferimenti a pronunciamenti precedenti, a conferma dell'esistenza di una ormai già consolidata giurisprudenza in merito.

Solo per limitarci alle **sentenze della Corte di Cassazione** si ricordano: **n. 16677/2017, 8565/2016, 24647/2015, 24532/2015, 24535/2015, 21207/2016 e 21376/2016.**

Pronunciamenti ai quali, per usare le parole del giudice: "va data continuità".

Tuttavia, questi risultati positivi raggiunti in sede giudiziaria non sono stati finora sufficienti a fare cambiare indirizzo all'INPS o a fare intervenire il legislatore: questo è un motivo in più per proseguire su questa strada al fine di garantire ai nostri assistiti il riconoscimento dei propri diritti, anche in casi particolarmente delicati come questi.

A livello regionale possiamo mettere a disposizione delle nostre strutture l'archivio delle sentenze ottenute e la nostra consueta attività di supporto per individuare e costruire l'attività di contenzioso.

INPS: termini di presentazione della NASpl per il lavoratore in malattia

L'INPS ha emanato il [messaggio n. 4211 del 18 novembre 2019](#), con cui fornisce alcune precisazioni in merito alla **decorrenza del termine e alla sospensione dello stesso per la presentazione della domanda di indennità NASpl nel caso di evento di malattia** insorto prima o dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. **Pur non contenendo novità normative riteniamo comunque utile presentarvi un riassunto del messaggio per rinfrescare un punto interessante e delicato della nostra attività di tutela**, anche in considerazione dell'alto numero di queste domande che ogni giorno patrociniamo: nel 2018 le istanze di NASpl a livello regionale sono state addirittura 54.112, mentre nel 2019, alla data del 21 novembre ammontano già a 48.368.

Ai fini di una corretta gestione dei casi **è fondamentale tenere conto della diversa disciplina della malattia e della indennizzabilità della stessa a seconda del contratto sottostante al rapporto di lavoro cessato.**

Infatti, **per determinate categorie di lavoratori dipendenti**, ad esempio i lavoratori a tempo indeterminato, **la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta anche oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro**, comportando con ciò l'erogazione della correlata prestazione economica.

Nel caso di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell'INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell'INAIL insorto dopo la data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell'evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

Analogamente, laddove la malattia comune indennizzabile da parte dell'INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell'INAIL insorga durante il rapporto di lavoro e si protragga oltre la cessazione dello stesso, il termine

per la presentazione della domanda di NASpl decorre dalla fine dell'evento di malattia/infortunio.

Nel caso, invece, in cui non sia normativamente prevista, per la specifica categoria di lavoratore subordinato, la tutela della malattia oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio, lavoratori a tempo determinato del settore commercio), **il termine di presentazione della domanda di NASpl non può essere sospeso e pertanto decorre secondo le regole ordinarie** e quindi il termine di 68 giorni, previsto a pena di decadenza per la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione, non è sospeso.

Corte di Cassazione: La Vecchiaia anticipata invalidi 80% sconta l'adeguamento dell'età alla speranza di vita

La pensione di vecchiaia anticipata, introdotta nel nostro ordinamento previdenziale dall'art. 1 c. 8 D.Lgs. n. 503/92, continua ad esser oggetto di pronunciamenti della Suprema Corte (vedi NI n. 227 e n. 266).

Nel caso in esame, l'ipotesi di contenzioso giudiziario era fondata sulla contestazione dell'applicazione dell'adeguamento dell'età anagrafica alla speranza di vita sulla prestazione, asserendo che la stessa non era equiparabile ad una pensione anticipata, bensì per le caratteristiche intrinseche della prestazione ad un'invalidità e come tale esonerata dal meccanismo di adeguamento. La Corte con la [sentenza n. 31001 del 27 Novembre 2019](#) non equipara la vecchiaia anticipata alla pensione di invalidità ed afferma viceversa che il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, introdotto dalla L. 122/10, è applicabile a ogni tipo di accesso alla pensione ancorato al raggiungimento di una determinata età anagrafica, ivi comprese le pensioni di vecchiaia anticipate per invalidità.

INPS: per i pensionati con "Quota 100" vige l'obbligo di dichiarare tutti i redditi da lavoro percepiti con il modello AP139

L'INPS ha pubblicato sul proprio sito il [modello AP 139](#). L'utilizzo del modello è obbligatorio per **tutti i pensionati "Quota 100" che hanno percepito o percepiranno redditi da lavoro cumulabili o incumulabili con la pensione dalla decorrenza della stessa e sino al compimento dell'età della vecchiaia**. Ricordiamo che l'incumulabilità vige per tutti i redditi da lavoro, ad esclusione dei redditi derivanti da attività da lavoro occasionale nel limite di € 5.000 annue. L'INPS nelle istruzioni allegate al modulo illustra la tipologia di redditi che debbono esser sempre dichiarati a prescindere dall'influenza o meno sul divieto di cumulo e che riassumiamo nella tabella:

Reddito da lavoro autonomo o dipendente incumulabile con la pensione Quota 100

Reddito da lavoro autonomo occasionale superiore a € 5.000 annui lordi

Redditi da lavoro espressamente previsti come non influenti ai fini del divieto di cumulo

Redditi da lavoro svolti in periodi precedenti la decorrenza della pensione Quota 100 (in questo caso occorre indicare anche il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa che ha determinato il reddito)

segue pg. 4

Riteniamo utile rammentare che:

- I redditi da lavoro autonomo devono esser dichiarati al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei contributi INPS
I soggetti che hanno percepito la pensione nel corso dell'anno dovranno dichiarare i redditi specificando il periodo di svolgimento dell'attività a cui si riferisce il reddito;
- Deve esser presentata la dichiarazione di assenza di reddito nei casi in cui nell'anno precedente la presenza di reddito ha determinato la sospensione della pensione (questo per consentire lo sblocco della pensione);
- I pensionati che non hanno percepito redditi e non prevedono di percepirne non dovranno effettuare alcuna comunicazione.

L'INPS comunica che il modello dovrà esser **inoltrato in modalità telematica attraverso il servizio "Domanda di Ricostituzione della pensione"**.

Le istruzioni allegate al modello AP 139 riportano delle indicazioni specifiche peraltro già diffuse con la [circolare n. 117/2019](#).

Pur non essendo espressamente indicato nelle istruzioni fornite, **il modello contiene la sezione dedicata al conferimento del mandato di patrocinio** da parte dell'utente a un ente di patronato, che potrà quindi agire a nome e per conto del pensionato nei confronti dell'INPS.

Immigrazione

Patenti estere

Conversione di quelle conseguite durante la minore età

Con la [circolare n° 34454 del 7.11.2019](#), il Ministero dei Trasporti è intervenuto in merito alla possibilità di convertire le patenti di guida estere conseguite in età inferiore a quella richiesta dalla normativa italiana, siano esse rilasciate da Paesi dello Spazio Economico Europeo che da Paesi Extra-Ue. Secondo il Ministero non sussiste alcun impedimento in tal senso, fermo restando che alla data di presentazione della domanda di conversione, il richiedente deve aver compiuto l'età minima richiesta in Italia e che non esistano altri motivi ostativi.

SPRAR/SIPROIMI

Presentazione dell'Atlante 2018

Il 20 novembre 2019 è stato presentato ad Arezzo il [Rapporto annuale SPRAR/SIPROIMI - Atlante SPRAR/SIPROIMI 2018](#). Durante la presentazione sono emersi, fra gli altri, alcuni dati salienti come, ad esempio, il fatto che nel 2018 attraverso lo SPRAR sono stati favoriti i percorsi di integrazione di 41.113 persone, fra cui 5.474 minori. Un'accoglienza organizzata in

piccoli nuclei che vivono nelle strutture del sistema che, per l'84%, sono normali appartamenti di civile abitazione. Nel 2018, in tutte le regioni d'Italia sono stati finanziati 877 progetti: 54 per persone con disagio mentale e disabilità fisica; 144 per minori stranieri non accompagnati; 681 per richiedenti e titolari di protezione internazionale delle categorie ordinarie. In Lombardia i posti attivati sono stati 2.441, pari al 6,8% del totale nazionale.

Elenco dei paesi di origine sicuri

Nota di approfondimento dell'ASGI

Con il [Decreto del 4.10.2019](#) pubblicato sulla G.U. del 7 ottobre 2019, il Ministro degli affari Esteri e della Cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, ha esercitato la facoltà prevista nell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 adottando l'elenco dei Paesi di origine sicuri ai fini delle procedure di esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale. Per un ulteriore approfondimento tema si rinvia ad una [nota](#) elaborata dai giuristi dell'ASGI che hanno esaminato i contenuti del provvedimento mettendone in evidenza i possibili profili di incostituzionalità.



Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

lombardia@inca.it (notizie previdenza) Clemente.Elia@cgil.brescia.it (notizie immigrazione)